

Imprese, crediti e debiti compensabili con tutte le p.a.

Compensazione a tutto campo fra crediti commerciali verso le pubbliche amministrazioni e debiti fiscali delle imprese. Fra gli emendamenti del Governo alla legge di conversione del dl 66/2014, infatti, è stato inserito un correttivo che estende tale possibilità all'intero settore pubblico, superando le limitazioni attualmente previste dagli artt. 28-quater e 28-quinquies del dpr 602/1073. L'art. 28-quater prevede la possibilità di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture e appalti, in compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Il successivo art. 28-quinquies, invece, disciplina un analogo meccanismo di compensazione dei medesimi crediti con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. Attualmente, entrambi gli istituti sono utilizzabili esclusivamente per i crediti vantati nei confronti

dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. L'emendamento al dl 66, invece, ne estende il perimetro a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001. Per effetto di tale modifica, la compensazione si applicherà anche a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, alle istituzioni universitarie, agli Istituti autonomi case popolari, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, a tutti gli enti pubblici non economici regionali e locali ed alle agenzie ministeriali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il Coni è considerato pubblica amministrazione e quindi rientra nel

perimetro della compensazione. In pratica, quindi, tutti crediti per somministrazione, forniture e appalti vantati nei confronti di soggetti che utilizzano denaro pubblico potranno essere utilizzati per abbattere le pretese del fisco nei confronti delle imprese creditrici, ovviamente nei limiti consentiti e con le modalità previste dalle due citate disposizioni. La novità passa attraverso la modifica dell'art. 30 del dl 66, che già nella versione attualmente vigente ha rafforzato il meccanismo della compensazione crediti commerciali/debiti fiscali, in particolare mettendo a regime il meccanismo previsto dall'art. 28-quinquies attraverso l'eliminazione dell'inciso che in precedenza lo circoscriveva ai soli crediti maturati al 31 dicembre 2012. Nella stessa prospettiva, agisce l'art. 40, che ha differito al 30 settembre 2013 il termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati.

Matteo Barbero

28 | **DIRITTO E FISCO** | ItaliaOggi

Revisori locali a tempo
 Nello stesso ente non oltre i due incarichi

Imprese, crediti e debiti compensabili con tutte le p.a.

TE LI SEI PERSI IN EDICOLA?
 Puoi trovarli sul sito www.cassaonline.it

ALIANCA

Il nuovo corso è il più